



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Speciale N. 92 del 15 Settembre 2017

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE  
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO DPF014

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

#### DETERMINAZIONI

#### GIUNTA REGIONALE

#### DIRIGENZIALI

#### DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

#### *SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO*

#### DETERMINAZIONE 12.05.2017, n. DPF014/47

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "IL SOLE Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Scerni (CH) - C.F.: 02508550692. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A" - Diniego. .... 5

#### DETERMINAZIONE 12.05.2017, n. DPF014/48

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale ." con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) - C.F.:01817230665. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A" e "B" - Diniego..... 7

#### DETERMINAZIONE 12.05.2017, n. DPF014/49

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "DVR SOCIALCOOP Società Cooperativa Sociale A.R.L." con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) - C.F.: 02494960699. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A" - Diniego. ....10

#### DETERMINAZIONE 12.05.2017, n. DPF014/50

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "Scuola dell'infanzia IL GIROTONDO - Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Vasto (CH) - C.F.: 02293130692. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A" - Diniego.....13

#### DETERMINAZIONE 12.05.2017, n. DPF014/51

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Celano (AQ) - C.F.: 0196766066115. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A" - Diniego. ....15

#### DETERMINAZIONE 29.05.2017, n. DPF014/65

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "TRE\_ESSE Società Cooperativa Sociale per Azioni" con sede legale nel Comune di L'Aquila - C.F.: 01986590667. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A" - Diniego.....18

#### DETERMINAZIONE 29.05.2017, n. DPF014/67

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "SALUS Familiae Onlus S.c.a.r.l." con sede legale nel Comune di

Pescara (PE) – C.F.: 021015206888. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"- Diniego.....	21
DETERMINAZIONE 29.05.2017, n. DPF014/68	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "SE.RI.CO Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di NOCCIANO (PE) – C.F.:01357940681. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"- Diniego.....	23
DETERMINAZIONE 05.06.2017, n. DPF014/70	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "La Contessa Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Gioia dei Marsi (AQ) – C.F.: 01878060662. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Diniego.....	26
DETERMINAZIONE 05.06.2017, n. DPF014/71	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "ALL SERVICE Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) – C.F.: 01915420671. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "B"- Diniego.....	28
DETERMINAZIONE 05.06.2017, n. DPF014/72	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "SAMMARCO EVENTI Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Tortoreto (TE) – C.F.: 01942430677. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "B"- Diniego.....	31
DETERMINAZIONE 05.06.2017, n. DPF014/73	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "HAPPINESS Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Castellafiume (AQ) – C.F.: 01967770668. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Diniego.....	33
DETERMINAZIONE 05.06.2017, n. DPF014/74	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "Cooperativa Sociale SERVITO a.r.l." con sede legale nel Comune di Tortoreto (TE) – C.F.: 01924280678. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "B"- Diniego.....	35
DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/82	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "LA ROSA DEI VENTI Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Caporciano (AQ) – C.F.: 01986310660. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "B"- Diniego.....	38
DETERMINAZIONE 14.07.2017, n. DPF014/119	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "FONPLUS Società Cooperativa Sociale - ONLUS" con sede legale nel Comune di Roccaraso (AQ) – C.F.: 01229450323 Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"- Diniego.....	40



## PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

## ATTI DELLA REGIONE

## DETERMINAZIONI

**GIUNTA REGIONALE**

## DIRIGENZIALI

## DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

*SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO*

DETERMINAZIONE 12.05.2017, n. DPF014/47  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "IL SOLE Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Scerni (CH) - C.F.: 02508550692. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"- Diniego.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO****RICHIAMATE:**

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
 «Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
 All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
 «2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma

3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

**PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

**PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "IL SOLE Società Cooperativa Sociale" con

sede a Scerne (CH) con raccomandata acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/148344/DPF014 del 28.06.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali;

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità;
  - nell'oggetto sociale (Art.4), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
  - assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l'idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L'autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;
  - assenza della copia dell'ultimo bilancio;
- che con nota prot RA/55263/16/DPF014 del 29.09.2016, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

#### **DATO ATTO**

- che la cooperativa sociale de qua, con nota prot. 45/2016 del 7/10/2016, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/63460/DPF014 del 7.10.2016 e n.

64441/DPF014 del 11.10.2016 ha inviato la documentazione richiesta solo parzialmente ed esattamente ha trasmesso i seguenti documenti:

1. Autocertificazione attestante il possesso di idonea struttura, 2) copia contratto comodato d'uso gratuito della struttura, 3) copia di certificato di agibilità della struttura, 4) planimetria della struttura, 4) copia dell'ultimo bilancio approvato;
- che, la suddetta documentazione è incompleta, poiché manca l'adeguamento dello statuto, la cooperativa de qua non ha provveduto a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione inerenti alla sopraindicata nota prot. RA/55263/16/DPF014 del 29.09.2016, relativamente alle commistioni di attività riconducibili sia alla Sez. a) che alla Sez. b) previste dalla L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 85/94;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "IL SOLE Società Cooperativa Sociale" di Scerni (CH) alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "il sole Società Cooperativa Sociale" con sede legale in C.da S. Giacomo snc, di Scerni (CH) - C.F.

02508550692, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/148344/DPF014 del 28.06.2016, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "IL SOLE Società Cooperativa Sociale" di Scerni (CH) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- commistioni di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, nonché quale requisito per l'iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare, pur essendo stata richiesta l'iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b) "1...attività di promozione, progettazione, sviluppo, produzione...", "5...trasporto scolastico, e di formazione professionale..." 6...", "7...gestione di attività..." 8...attivazione e gestione...", "10...di custodia dei minori e dei bambini...", "11...trasporto", i successivi punti espressi nello statuto sono anch'essi da riformulare;

3. **di precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di

legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;

- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 12.05.2017, n. DPF014/48  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale ." con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) - C.F.:01817230665. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A" e "B" - Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in

materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

#### **PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i

rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

#### **PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale" con sede ad Avezzano (AQ) con raccomandata acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/170442/DPF014 del 14.09.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" e alla sezione "B" dell'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità;
  - dall'oggetto sociale, di cui allo statuto prodotto, non si desumevano chiaramente le attività prescritte alla sezione a) e alla sezione b) dell'art. 1.L. 381/91, a norma della L.R. 5.2.2016, n. 7 recante "Modifica all'art. 17 della L.R. 38/2004";
  - l'assenza della documentazione probatoria attestante lo svantaggio dei lavoratori, così come previsto dall'art. 4 della Legge 8\_11\_1991, n. 381;
  - nella visura camerale si evince l'iscrizione all'albo delle Società Cooperative per l'esercizio delle attività solo di produzione lavoro e inserimento lavorativo (Tipo B) manca l'adeguamento iscrizione per la gestione-servizi (Tipo A), poiché la richiesta di iscrizione è stata avanzata per entrambe le tipologie previste dall'art. 1 della L.381/91.
- che con nota prot RA/38311/16/DPF014 del 14.09.2016, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando



la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

#### DATO ATTO

- che la cooperativa sociale de qua, con nota raccomandata del 20 ottobre 2016, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/78280/DPF014 del 25.10.2016 ha inviato la documentazione richiesta solo parzialmente ed esattamente ha trasmesso i seguenti documenti:
  - Copia certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  - Copia certificati di invalidità e documenti affini probanti i lavoratori svantaggiati;
- che, la suddetta documentazione è incompleta, poiché manca l'adeguamento dello statuto secondo le disposizioni della L.R. 7/2016 che prevede all'art. 1 ..."Nelle more di quanto previsto al comma 2, le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni;
  - lett.a) "l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, nonché la sussistenza dei requisiti professionali del personale addetto alle attività rispondenti sia alla sezione A che B;
  - lett. b), "le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;

le disposizioni della normativa sopra menzionate sono supportate dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 153 del 1996 e ribadite dalla Commissione Centrale per le Cooperative del Ministero dello Sviluppo Economico come da verbale della riunione del 13 gennaio 2017;

**RITENUTO** ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale" di Avezzano (AQ) alla Sezione "A" e alla Sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza, sia documentale, che dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "DIVENTARGRANDE Società Cooperativa Sociale" con sede legale in Via Gen.A.Infante, n. 24 di Avezzano - C.F. 01817230665, con raccomandata acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/170442/DPF014 del 14.09.2016, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" e alla Sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" e alla Sezione "B" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "DIVENTARGRANDE Società

Cooperativa Sociale” di Avezzano (AQ) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

– manca l’adeguamento dello statuto secondo le disposizioni della L.R. 7/2016 che prevede all’art. 1 ...”Nelle more di quanto previsto al comma 2, le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale alle seguenti condizioni;

- lett.a) “l’organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A e B esercitate, nonché la sussistenza dei requisiti professionali del personale addetto alle attività rispondenti sia alla sezione A che B;

- lett. b), “le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell’oggetto sociale, devono essere tali da postulare attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo A e B, nonché essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa;

3. **di precisare** che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la

notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;

- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;

4. **pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;

7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 12.05.2017, n. DPF014/49  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “DVR SOCIALCOOP Società Cooperativa Sociale A.R.L.” con sede legale nel Comune di Lanciano (CH) - C.F.: 02494960699. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione “A”- Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

– la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

– la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “Dopo l’art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino

della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

#### **PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);

- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

#### **PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "DVR SOCIALCOOP Società Cooperativa Sociale a.r.l. con sede a Lanciano (CH) con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/142014/DPF014 del 21.06.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:
  - nell'oggetto sociale (Art.6), dello statuto della cooperativa de qua, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, in particolare, pur essendo stata richiesta l'iscrizione alla sezione a) dell'Albo regionale, tra le attività elencate nel menzionato statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b) "Attività formative...", "...trasporto di persone svantaggiate", "...ivi compreso l'acquisto e lo scambio di prodotti e servizi";
  - assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto
  - l'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, non è convalidata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie;

- assenza della relazione sulla attività svolta o che si intende svolgere;
- che con nota prot RA/55233/16/DPF014 del 29.09.2016, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine perentorio di giorni 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

**DATO ATTO** che la cooperativa sociale de qua, non ha provveduto a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione inerenti alla sopraindicata nota prot RA/55233/16/DPF014 del 29.9.2016;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione cooperativa Sociale denominata "DVR SOCIALCOOP Società Cooperativa Sociale a.r.l." di Lanciano alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "DVR SOCIALCOOP Società Cooperativa Sociale s.r.l." con sede legale in Via del Mare, n. 102/D di Lanciano (CH)- C.F. 02494960699, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema

integrato Socio-Sanitario" al n. RA/142014/DPF014 del 21.06.2016, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "DVR SOCIALCOOP Società Cooperativa Sociale" di Lanciano (CH) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- commistioni di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, nonché quale requisito per l'iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare, pur essendo stata richiesta l'iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b) "Attività formative...", "...trasporto di persone svantaggiate", "...ivi compreso l'acquisto e lo scambio di prodotti e servizi";
- assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, non è convalidata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie;
- assenza della relazione sulla attività svolta o che si intende svolgere;

3. **di precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;



- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
  - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
  5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
  6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
  7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 12.05.2017, n. DPF014/50  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "Scuola dell'infanzia IL GIROTONDO - Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Vasto (CH) - C.F.: 02293130692. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"- Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

**PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della

Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

#### **PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "Scuola dell'Infanzia IL GIROTONDO - Cooperativa Sociale" con sede a Vasto (CH) con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/39101/DPF014 e n. RA/39104/DPF014 del 14.09.2016 e n., ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:
  - nell'oggetto sociale (Art.5), dello statuto della cooperativa de qua, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, in particolare, pur essendo stata richiesta l'iscrizione alla sezione a) dell'Albo regionale, tra le attività elencate nel menzionato statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b) "... la stessa potrà ancora provvedere al trasporto con mezzi propri o a nolo degli infanti e Bambini", "... potrà inoltre effettuare, sia per conto proprio che per conto di istituzioni pubbliche o private locali, statali ed estere, corsi di formazione professionale";
  - assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - autocertificazione inerente la composizione della compagine sociale carente dei nominativi dei soci e le relative cariche;
  - autocertificazione della composizione dell'organico della

cooperativa non completa dei nominativi e l'indicazione delle caratteristiche professionali di quanti vi operano.

- che con nota prot RA/41737/16/DPF014 del 16.09.2016, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine perentorio di giorni 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

#### **DATO ATTO**

- che la cooperativa "IL GIROTONDO" di Vasto ha manifestato a mezzo e-mail del 12.10.2016 la volontà di rimuovere i motivi ostativi indicati nella nota prot. RA/41737/16/DPF014 del 16.09.2016 trasmessa dal competente ufficio;
- altresì che la cooperativa sociale de qua, comunque non ha provveduto a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione inerenti alla sopraindicata nota prot RA/417374/167DPF014 del 16.9.2016;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Scuola dell'Infanzia "IL GIROTONDO - Cooperativa Sociale" di Vasto alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale

denominata "Scuola dell'infanzia IL GIROTONDO - Cooperativa Sociale" con sede legale in Via Silvio Pellico, n. 2 di Vasto (CH)- C.F. 022931306092, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/39101/DPF014 e RA/39104/DPF014 del 14.09.2016, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "Scuola dell'infanzia IL GIROTONDO - Cooperativa Sociale." di VASTO (ch) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- commistioni di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, nonché quale requisito per l'iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare, pur essendo stata richiesta l'iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b) "...la stessa potrà ancora provvedere al trasporto con mezzi propri o a nolo degli infanti e Bambini", "... potrà inoltre effettuare, sia per conto proprio che per conto di istituzioni pubbliche o private locali, statali ed estere, corsi di formazione professionale";
- assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
- autocertificazione inerente la composizione della compagine sociale carente dei nominativi dei soci e le relative cariche;
- autocertificazione della composizione dell'organico della cooperativa non completa dei nominativi e l'indicazione delle caratteristiche professionali di quanti vi operano.

3. **di precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;

4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 12.05.2017, n. DPF014/51  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Celano (AQ) - C.F.: 01967660661**

**Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"- Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

**PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le

disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";

- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

**PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede a Celano (AQ) con raccomandata acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/7225/DPF014 del 19.10.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità:
  - nell'oggetto sociale (Art.4), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali", tra l'altro normativa non richiamata nello Statuto;
  - atto costitutivo e statuto carenti della registrazione e della conformità all'originale;
  - L'assenza dell'autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;



- l'assenza della relazione sulla attività svolta o che intende svolgere;
- che con nota prot RA/110329/16/DPF014 del 1.12.2016, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

#### **DATO ATTO**

- che la cooperativa sociale de qua, con nota raccomandata del 7 dicembre 2016, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/116674/DPF014 del 12.12.2016 e n. 128461/DPF014 del 27.12.2016 ha inviato la documentazione richiesta solo parzialmente ed esattamente ha trasmesso i seguenti documenti:
  - Autocertificazione degli ambiti di attività svolti;
  - Relazione descrittiva delle attività svolte;
  - Atto Costitutivo e statuo, registrati e con timbro di conformità all'originale;
- che, la suddetta documentazione è incompleta, poiché manca l'adeguamento dello statuto, la cooperativa de qua non ha provveduto a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione inerenti alla sopraindicata nota prot. RA/110329/16/DPF014 del 1.12.2016, relativamente alle commistioni di attività riconducibili sia alla sez a) che alla sez. b) previste dalla L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 85/94;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l." di Celano (AQ) alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle

cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale in Via G. Savonarola, n. 20 di Celano (AQ)- C.F. 01967660661, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/72425/DPF014 del 19.10.2016, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "ANDROMEDA Società Cooperativa Sociale a.r.l." di Celano (AQ) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
  - commistioni di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, nonché quale requisito per l'iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare, pur essendo stata richiesta l'iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b) "...trasporto ... minori", "...gestione di strutture...", "gestire attività produttive...", "organizzazione e realizzazione di

corsi di formazione...”,  
 ”progettazione di attività  
 internazionali...” ;

3. **di precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
  - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 29.05.2017, n. DPF014/65  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "TRE\_ESSE Società Cooperativa Sociale per Azioni" con sede legale nel Comune di L'Aquila - C.F.: 01986590667. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"-Diniego.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### RICHIAMATE:

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
 «Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
 All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
 «2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della

legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

**PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

**PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "TRE\_ESSE Società Cooperativa Sociale per Azioni." con sede a L'Aquila con PEC e raccomandata acquisite al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/95958/DPF014 del 17.11.2016 e n. 123260/DPF014 del 19.12.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità;
  - a. nello scopo- oggetto sociale (Art.3), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività

riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali", tra l'altro normativa non richiamata nello Statuto;

- b. assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture;
- c. l'assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (da rendere anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000);
- d. l'autocertificazione della composizione dell'organico della cooperativa deve essere completa dei nominativi e l'indicazione delle caratteristiche professionali di quanti vi operano, specifiche per la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio educativi e socio sanitari, previsti dalla L. 381/91, art. 1, lett. a) e dalla L.R. 85/94;
- e. l'assenza dell'autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
- f. l'assenza della relazione sulla attività svolta o che si intende svolgere;
- che con nota prot . RA/28735/DPF014 del 8.2.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

**DATO ATTO**

- che la cooperativa sociale de qua, con nota del 15.2.2017, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/37927/DPF014 del 17.2.2017, ha trasmesso solo in parte la documentazione necessaria a rimuovere

i motivi ostativi adducendo di non condividere i rilievi avanzati in merito all'oggetto sociale di cui al precedente punto a), chiedendo un incontro con questo Servizio per chiarirne i contenuti;

- che successivamente con PEC del 28.03.2017 la cooperativa TRE\_ESSE Soc.Coop.Sociale P.A. di L'Aquila ha inviato un nuovo documento per rappresentare le ragioni della non condivisione delle criticità in merito alla non conformità del contenuto dello Statuto e dell'Atto Costitutivo alle caratteristiche tipiche delle cooperative sociali di tipo a);
- che, l'incontro richiesto dalla cooperative è avvenuto con questo Servizio nei primi quindici giorni del corrente mese;
- che dal contraddittorio e dalla documentazione agli atti, le motivazioni adottate dalla cooperativa non possano ritenersi valide al fine del superamento delle commistioni di attività riconducibili sia alla sez a) che alla sez. b) previste dalla L. 381/91 e dal combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 85/94, tra l'altro normativa non richiamata nello statuto;
- che il Ministero del Lavoro, per una corretta applicazione dell'art. 1 della L. 38/91, con Circolare n. 116/1992, era intervenuto sulla questione dell'oggetto plurimo ribadendo che "ciascuna cooperativa sociale può operare nell'uno o nell'altro campo ma non in entrambi";

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "TRE\_ESSE Società Cooperativa Sociale P.A." di L'Aquila alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

## DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "TRE\_ESSE Società Cooperativa Sociale P.A." con sede legale in Via Garibaldi, n. 3 di L'Aquila - C.F. 01986590667, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/95958/DPF014 e n. 123260 del 17.11.2016 e 19.12.16, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "TRE\_ESSE Società Cooperativa Sociale a.r.l." di L'Aquila permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
  - commistioni di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, dal combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, nonché dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 116/1992, in particolare, pur essendo stata richiesta l'iscrizione alla sezione a), alcune delle attività elencate nello statuto sono riconducibili alla tipologia b);
3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;



- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
  - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
  5. **dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
  6. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
  7. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
  8. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 29.05.2017, n. DPF014/67  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "SALUS Familiae Onlus S.c.a.r.l." con sede legale nel Comune di Pescara (PE) - C.F.: 021015206888. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A" - Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino

della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

**PRESO ATTO:**

- la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";

- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

#### **PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "SALUS FAMILIAE Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede a Pescara con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/278282/DPF014 del 4.11.2015, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità;
  - Commistioni di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L.381/91, in evidente contrasto con l'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, il quale stabilisce che le: le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi sono disposte dal competente Servizio della Giunta Regionale, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", secondo le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i.;
- che con nota prot .RA/312490/DPF014 del 11.12.2015, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine perentorio di giorni 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

**DATO ATTO** che la cooperativa sociale de qua, non ha provveduto a rimuovere i motivi ostativi alla iscrizione inerenti alla sopraindicata nota prot RA/312490DPF014 del 11.12.2015;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione cooperativa Sociale denominata "SALUS FAMILIAE Società Cooperativa Sociale a.r.l." di Lanciano alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "SALUS Familiae Società Cooperativa Sociale s.r.l." con sede legale in Via R. Paolucci, n. 3 di Pescara - C.F. 02101520688, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/278282/DPF014 del 21.06.2016, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "SALUS FAMILIAE Società Cooperativa Sociale a.r.l." di Lanciano (CH) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- Commistioni di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L.381/91, in evidente contrasto con l'art. 1, comma 7 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, il quale stabilisce che le: le iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi sono disposte dal competente Servizio della Giunta Regionale, limitatamente, alle tipologie "A", "B" e "C", secondo le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/94 e s.m.i.;
3. **di precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
  - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 29.05.2017, n. DPF014/68  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "SE.RI.CO Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di NOCCIANO (PE) - C.F.:01357940681. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"- Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

- L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la

quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale...”

#### **PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato “A”, sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto”;
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato “A”, è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;
- che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

#### **PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata “SE.RI.CO Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede a Nocciano (PE) con raccomandata acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/44940/DPF014 del 20.09.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto

alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità;

- assenza dell’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l’idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L’autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;
- l’autocertificazione inerente la composizione della compagine sociale deve contenere i nominativi dei soci, i dati anagrafici e le relative cariche ;
- l’autocertificazione della composizione dell’organico della cooperativa deve essere completa dei nominativi e l’indicazione delle caratteristiche professionali di quanti vi operano.
- atto costitutivo e statuto carenti della registrazione e della conformità all’originale;
- nell’oggetto sociale (Art.4), dello statuto della cooperativa de qua , commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, in particolare, pur essendo stata richiesta l’iscrizione alla sezione a) dell’Albo regionale, tra le attività elencate nel menzionato statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b) punto 8) “...l’accompagnamento con mezzi idonei”;
- che con nota prot .RA/3831/17/DPF014 del 10.01.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;



**DATO ATTO**

- che la cooperativa sociale de qua, con PEC del 30 gennaio 2017, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/18687/DPF014 del 31.01.2017 ha inviato la documentazione richiesta solo parzialmente ed esattamente ha trasmesso i seguenti documenti:
  - Autocertificazione inerente le strutture;
  - Relazione relativa alla compagine sociale;
  - Autocertificazione della composizione dell'organico,
  - Copia dello Statuto così come modificato con verbale di assemblea straordinario del 15.12.2004.
- che, la suddetta documentazione è incompleta, poiché:
  - il nuovo lo statuto prodotto presenta altresì commistioni di attività riconducibili sia alla sez a) che alla sez. b) previste dalla L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare pur essendo stata richiesta l'iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b) punto 8) "...l'accompagnamento con mezzi idonei";

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "SE.RI.CO Società Cooperativa Sociale a.r.l." di Nocciano (PE) alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

**DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "SE.RI.CO. Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale in C.da Fonteschiavo, n. 2 di Nocciano (PE)- C.F. 01357940681, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/44940/DPF014 del 20.09.2016, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "SE.RI.CO Società Cooperativa Sociale a.r.l." di Nocciano (PE) permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
  - il nuovo lo statuto prodotto con PEC del 30.1.2017, prot. RA/18687 del 31.1.17, presenta altresì commistioni di attività riconducibili sia alla sez a) che alla sez. b) previste dalla L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare pur essendo stata richiesta l'iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b) punto 8) "...l'accompagnamento con mezzi idonei";
3. **di precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui

l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
  - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
  5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
  6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
  7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 05.06.2017, n. DPF014/70  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "La Contessa Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Gioia dei Marsi (AQ) - C.F.: 01878060662. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

- L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino

della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

**PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";

- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

#### **PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "La Contessa Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Gioia dei Marsi (AQ) - C.F. 01878060662, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/23832/DPF014 del 03.02.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione all'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
  - a. assenza sull'istanza di iscrizione della scelta della Sezione;
  - b. assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (da rendersi anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000);
  - c. assenza di autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture deve essere convalidata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie (da rendersi anche in caso negativo);
  - d. assenza della copia dell'ultimo bilancio;
  - e. assenza della documentazione probatoria attestante lo svantaggio dei lavoratori, così come previsto dall'art. 4 della L. 381/1991;
- che con nota prot. RA/73397/17/DPF014 del 21.03.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione

all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

**DATO ATTO** che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "La Contessa Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Gioia dei Marsi (AQ) - C.F. 01878060662, all'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "La Contessa Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Gioia dei Marsi (AQ) - C.F. 01878060662, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/23832/DPF014 del 03.02.2017, finalizzata ad ottenere l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione all'Albo della Regione Abruzzo della

Cooperativa denominata “La Contessa Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede legale nel Comune di Gioia dei Marsi (AQ) – C.F. 01878060662, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- a. assenza sull’istanza di iscrizione della scelta della Sezione;
  - b. assenza di conformità all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto (da rendersi anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000);
  - c. assenza di autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture deve essere convalidata da planimetria e certificazioni rilasciata dalle competenti autorità sanitarie (da rendersi anche in caso negativo);
  - d. assenza della copia dell’ultimo bilancio;
  - e. assenza della documentazione probatoria attestante lo svantaggio dei lavoratori, così come previsto dall’art. 4 della L. 381/1991;
3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
  - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -

Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 05.06.2017, n. DPF014/71  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “ALL SERVICE Società Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) – C.F.: 01915420671. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione “B”- Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “Dopo l’art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
 «Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
 All’art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
 «2. Nelle more dell’adozione, da parte della Giunta regionale, dell’atto di organizzazione dell’Albo regionale di cui all’art. 2, comma 1, nonché dell’atto di convenzione previsto dall’art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e



cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

#### **PRESO ATTO:**

- la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

#### **PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "ALL SERVICE Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) - C.F. 01915420671, con nota acquisita al

protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/27794/17/DPF014 dell'08.02.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali;

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
  - a. assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (da rendersi anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000);
  - b. l'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture deve essere convalidata da planimetria e certificazioni rilasciata dalle competenti autorità sanitarie;
  - c. l'autocertificazione inerente la composizione della compagine sociale deve contenere i nominativi dei soci e relative cariche;
  - d. l'autocertificazione della composizione dell'organico della cooperativa deve essere completa dei nominativi e l'indicazione delle caratteristiche professionali di quanti vi operano;
  - e. assenza della relazione sull'attività svolta;
  - f. la presenza dei soci svantaggiati deve rispettare la percentuale del 30 per cento dei soci della compagine sociale, così come previsto dall'art. 4 della L. 381/1991;
  - g. assenza della documentazione probatoria attestante lo svantaggio dei lavoratori, così come previsto dall'art. 4 della L. 381/1991;
- che con nota prot . RA/73352/17/DPF014 del 21.03.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative

Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

**DATO ATTO** che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "ALL SERVICE Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) - C.F. 01915420671, alla Sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "ALL SERVICE Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) - C.F. 01915420671, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/27794/17/DPF014 dell'08.02.2017, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "B" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata

"ALL SERVICE Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Alba Adriatica (TE) - C.F. 01915420671, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- a. assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (da rendersi anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000);
  - b. l'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture deve essere convalidata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie;
  - c. l'autocertificazione inerente la composizione della compagine sociale deve contenere i nominativi dei soci e relative cariche;
  - d. l'autocertificazione della composizione dell'organico della cooperativa deve essere completa dei nominativi e l'indicazione delle caratteristiche professionali di quanti vi operano;
  - e. assenza della relazione sull'attività svolta;
  - f. la presenza dei soci svantaggiati deve rispettare la percentuale del 30 per cento dei soci della compagine sociale, così come previsto dall'art. 4 della L. 381/1991;
  - g. assenza della documentazione probatoria attestante lo svantaggio dei lavoratori, così come previsto dall'art. 4 della L. 381/1991;
3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
    - Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
  - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
  5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
  6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
  7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 05.06.2017, n. DPF014/72  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "SAMMARCO EVENTI Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Tortoreto (TE) - C.F.: 01942430677. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "B"- Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

- L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

**PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della

Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

#### **PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "SAMMARCO EVENTI Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede in Tortoreto (TE), C.F. 01942430677, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/0097502/DPF014 del 18.11.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
  - a. assenza dell'istanza di iscrizione;
  - b. assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture (da rendersi anche in caso negativo);
  - c. assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (da rendere anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000);
  - d. assenza dalle copie dell'atto costitutivo e dello statuto del timbro contenente la registrazione degli stessi all'Agenzia delle Entrate;
  - e. mancanza della presenza dei soci svantaggiati nel rispetto della percentuale del 30 per cento dei soci della compagine sociale, così come previsto dall'art. 4 della L. 381/1991;
- che con nota prot. RA/12875/17/DPF014 del 24.01.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da

parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

**DATO ATTO** che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "SAMMARCO EVENTI Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede in Tortoreto (TE), C.F. 01942430677, alla Sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "SAMMARCO EVENTI Società Cooperativa Sociale a.r.l." con sede in Tortoreto (TE), C.F. 01942430677, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/0097502/DPF014 del 18.11.2016, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "B" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "SAMMARCO EVENTI Società



Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede in Tortoreto (TE), C.F. 01942430677, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- a. assenza dell'istanza di iscrizione;
  - b. assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture (da rendersi anche in caso negativo);
  - c. assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (da rendere anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000);
  - d. assenza dalle copie dell'atto costitutivo e dello statuto del timbro contenente la registrazione degli stessi all'Agenzia delle Entrate;
  - e. mancanza della presenza dei soci svantaggiati nel rispetto della percentuale del 30 per cento dei soci della compagine sociale, così come previsto dall'art. 4 della L. 381/1991;
3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
  - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 05.06.2017, n. DPF014/73  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "HAPPINESS Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Castellafiume (AQ) - C.F.: 01967770668. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle

tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

**PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

**PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "HAPPINESS Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Castellafiume (AQ) - C.F. 01967770668, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al

n. RA/18637/17/DPF014 del 31.01.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
  - a. assenza sull'istanza di iscrizione della scelta della Sezione;
  - b. assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture (da rendersi anche in caso negativo);
  - c. assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (da rendere anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000);
  - d. assenza dell'autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
- che con nota prot. RA/73254/17/DPF014 del 21.03.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

**DATO ATTO** che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "HAPPINESS Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Castellafiume (AQ) - C.F. 01967770668, all'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "HAPPINESS Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Castellafiume (AQ) - C.F. 01967770668, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/18637/17/DPF014 del 31.01.2017, finalizzata ad ottenere all'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione all'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "HAPPINESS Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Castellafiume (AQ) - C.F. 01967770668, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
  - a. assenza sull'istanza di iscrizione della scelta della Sezione;
  - b. assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture (da rendersi anche in caso negativo);
  - c. assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (da rendere anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000);
  - d. assenza dell'autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.

241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
  - Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
  - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
  5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
  6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
  7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 05.06.2017, n. DPF014/74  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "Cooperativa Sociale SERVITO a.r.l." con sede legale nel Comune di Tortoreto (TE) - C.F.: 01924280678. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "B"- Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

**PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel

medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";

- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

**PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "Cooperativa Sociale SERVITO a.r.l." con sede legale nel Comune di Tortoreto (TE) - C.F. 01924280678, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/98870/DPF014 del 21.11.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
  - a. assenza dell'autocertificazione relativa all'organico della cooperativa contenente anche i nominativi delle figure professionali di quanti vi operano, specifiche per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come previsto dalla L.381/91, art. 1, lett. b) e dalla L.R. 85/94;
  - b. assenza della copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante firmato e datato;
- che con nota prot. RA/28688/17/DPF014 dell'08.02.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7



e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

**DATO ATTO** che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "Cooperativa Sociale SERVITO a.r.l." con sede legale nel Comune di Tortoreto (TE) - C.F. 01924280678, alla Sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "Cooperativa Sociale SERVITO a.r.l." con sede legale nel Comune di Tortoreto (TE) - C.F. 01924280678, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/98870/DPF014 del 21.11.2016, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla

Sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "B" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale SERVITO a.r.l." con sede legale nel Comune di Tortoreto (TE) - C.F. 01924280678, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- a. assenza dell'autocertificazione relativa all'organico della cooperativa contenente anche i nominativi delle figure professionali di quanti vi operano, specifiche per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come previsto dalla L.381/91, art. 1, lett. b) e dalla L.R. 85/94;
- b. assenza della copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante firmato e datato;

3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;

4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 07.06.2017, n. DPF014/82  
**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "LA ROSA DEI VENTI Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Caporciano (AQ) - C.F.: 01986310660. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "B"-Diniego.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATE:**

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
 «Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
 All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
 «2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano

ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

**PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

**PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "LA ROSA DEI VENTI Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Caporciano (AQ), C.F. 01986310660, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale

e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/31168/17/DPF014 del 10.02.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali;

- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
- a. L’assenza sull’istanza di iscrizione della scelta della Sezione, desumibile solo dallo statuto;
  - b. l’assenza di conformità all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto (La conformità può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000) ;
  - c. l’assenza dell’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l’idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L’autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;
  - d. l’assenza dell’autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
  - e. l’autocertificazione inerente la composizione della compagine sociale, deve contenere i nominativi dei soci e le relative cariche;
  - f. l’assenza dell’autocertificazione relativa all’organico della cooperativa con l’indicazione delle figure professionali di quanti vi operano, specifiche per la gestione delle attività previsti dalla L. 381/91, art. 1, lett. b) (desunte dallo statuto);
  - g. l’assenza dell’autocertificazione attestante lo svantaggio dei lavoratori, così come previsto dall’art. 4 della L. 8.11.1991, n. 381;

- che con nota prot. RA/112963/17/DPF014 del 27.04.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

**DATO ATTO** che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata “LA ROSA DEI VENTI Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede legale nel Comune di Caporciano (AQ), C.F. 01986310660 alla Sezione “B” dell’Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata “LA ROSA DEI VENTI Cooperativa Sociale a.r.l.” con sede legale nel Comune di Caporciano (AQ), C.F. 01986310660, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n.

RA/31168/17/DPF014 del 10.02.2017, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "B" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "LA ROSA DEI VENTI Cooperativa Sociale a.r.l." con sede legale nel Comune di Caporciano (AQ), C.F. 01986310660, permanendo i motivi ostantivi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- a. L'assenza sull'istanza di iscrizione della scelta della Sezione, desumibile solo dallo statuto;
- b. l'assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (La conformità può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000);
- c. l'assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l'idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L'autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;
- d. l'assenza dell'autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
- e. l'autocertificazione inerente la composizione della compagine sociale, deve contenere i nominativi dei soci e le relative cariche;
- f. l'assenza dell'autocertificazione relativa all'organico della cooperativa con l'indicazione delle figure professionali di quanti vi operano, specifiche per la gestione delle attività previsti dalla L. 381/91, art. 1, lett. b) (desunte dallo statuto);
- g. l'assenza dell'autocertificazione attestante lo svantaggio dei lavoratori, così come previsto dall'art. 4 della L. 8.11.1991, n. 381;

3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;

4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;

7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

DETERMINAZIONE 14.07.2017, n.  
DPF014/119

**L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "FONPLUS Società Cooperativa Sociale - ONLUS" con sede legale nel Comune di Roccaraso (AQ) - C.F.: 01229450323 Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"- Diniego.**



**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO****RICHIAMATE:**

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:  
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale  
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:  
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

**PRESO ATTO:**

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge

sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";

- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

**PRESO ATTO**

- che la Cooperativa Sociale denominata "FONPLUS Società Cooperativa Sociale - ONLUS." con sede a Roccaraso (AQ) con PEC acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/92830/DPF014 del 14.11.2016, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando sinteticamente le seguenti criticità;
  - a. nel nell'oggetto sociale (Art.5), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) che alla sezione b) della L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali", in considerazione che dalla visura camerale risulta l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative solo di tipo a);
  - b. l'assenza dell'istanza di iscrizione e quindi anche la scelta della sezione;
  - c. l'assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il

- possesso di idonee strutture, (l'idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L'autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;
- d. l'assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (La conformità può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.44/2000);
- e. l'assenza della documentazione attestante la modifica delle sede legale;
- f. l'assenza dell'autocertificazione di non essere incorsi in violazione accertate in via definitiva in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa.

- che con nota prot. RA/61630/16/DPF014 del 9.03.2016, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

#### **DATO ATTO**

- che la cooperativa sociale de qua, con PEC del 4 aprile 2017, acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/89343/DPF014 del 4.4.2017 ha inviato solo parzialmente la documentazione richiesta ed esattamente:
- b. Istanza di iscrizione contenente la dichiarazione di cui alla lettera f);
- d. dichiarazione attestante la conformità all'originale dell'Atto Costitutivo, del verbale di assemblea e dello statuto;
- e. Verbale di assemblea del 28.5.2015 di modifica della sede legale e dell'oggetto sociale.

- che dalla lettura del nuovo statuto prodotto, così come modificato dal verbale di assemblea della cooperativa de qua del 28.5.2015, risultano ancora presenti commistioni di scopo e attività (artt. 4 e 5) riconducibili sia alla sez a) che alla sez. b) della L. 381/91 e del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 85/94, riscontrando tra l'altro l'assenza di registrazione dell'avvenuta modifica presso gli uffici competenti;
- che, per l'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative, permangono ancora motivi ostativi quali la commistione di cui alla lettera a) e l'assenza della dichiarazione attestante il possesso o meno di idonee strutture di cui alla lettera c), comunicate con nota prot. RA/61630/16/DPF014 del 9.03.2016 sopra citata;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "FONPLUS Società Cooperativa Sociale - ONLUS" di ROCCARASO (AQ) alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

**DATO ATTO** che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "FONPLUS Società Cooperativa Sociale ONLUS" con sede legale in Via Aremogna, n. 37 di ROCCARASO (AQ)- C.F. 01229450323, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare,

“Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/92830/DPF014 del 14.11.2016, finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali;

2. **formalizzare** il diniego all’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “FONPLUS Società Cooperativa Sociale ONLUS” di Roccaraso (AQ) permanendo i motivi ostantivi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- assenza dell’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l’idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L’autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;
- art. 4 punto 1, nuovo statuto prodotto, commistione di scopo riconducibile alla lettera b) dell’art. 1 della L.381/91;
- art. 5, nuovo statuto prodotto, commistioni di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91, nonché quale requisito per l’iscrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 2 e 3 della L.R. 85/94, in particolare, pur essendo stata richiesta l’iscrizione alla sezione a) tra le attività elencate nello statuto prodotto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella tipologia b) “...Gestione ed organizzazione di case di cura, cliniche e centri specializzati, tra cui RSA”, “...la gestione di asili nido ...formazione per migranti”, “... gestione di attività volte alla pratica di attività sportive...”, “...la gestione di Call Center...”, “... Servizi di trasporto scolastico ed extrascolastico...”, “la promozione e la gestione di impianti sportivi “...la gestione ed organizzazione di attività all’interno di una fattoria sociale e didattica...”;

3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;

4. **pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;


5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;

7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott.ssa Tamara Agostini**

---



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)